



AREA 3 - LAVORI PUBBLICI
Ufficio: Segreteria di Staff

Determinazione Dirigenziale n. 523 del 03-06-2026

Oggetto:

**FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO
SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI
PASSIRANA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PERIODO LUGLIO 2026 - GIUGNO 2028
- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA -
SERCOM LIFT SERVICE SRL - CIG BB4EAB4BC7**

FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI PASSIRANA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO LUGLIO 2026 - GIUGNO 2028 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - SERCOM LIFT SERVICE SRL - CIG BB4EAB4BC7

IL DIRETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI

Premesso che, presso il cimitero di Passirana, si rende necessario rimuovere l'attuale impianto costituito da due servoscala, predisponendone il relativo smaltimento presso le pubbliche discariche, e la loro sostituzione mediante un unico servoscala che serva una rampa di scala in salita e due rampe di scale in discesa;

Premesso inoltre che, post installazione, si rende necessario che venga garantito un servizio di manutenzione ordinaria per 24 mesi (ventiquattro mesi), per il periodo dal 01 luglio 2026 al 30 giugno 2028;

Richiamato l'art. 2 dell'allegato Foglio Patti e condizioni, in cui si elencano e si spiegano nel dettaglio le caratteristiche dell'impianto e le relative forniture che occorrono;

Visti gli atti di appalto predisposti dall'Area Lavori Pubblici – Edilizia pubblica e sicurezza sul lavoro, relativi alla FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI PASSIRANA, costituito dal Foglio Patti e Condizioni (**All. A**), per una spesa del servizio, per ventiquattro mesi di durata dell'appalto, di **€ 20.000,00** oltre IVA di legge per un importo complessivo dell'intervento di **€ 21.016,00** come risultante dal seguente quadro economico:

Quota Fornitura e posa servoscala ed esecuzione del servizio (di cui o.s.€1.000,00)	18.800,00
IVA al 4%	752,00
Totale fornitura IVA inclusa	19.552,00
Servizio di manutenzione ordinaria di 24 mesi	1.200,00
IVA al 22%	264,00
Totale Servizio di manutenzione ordinaria di 24 mesi	1.464,00
Totale complessivo intervento (IVA inclusa)	21.016,00

Considerato che il Comune di Rho intende affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici;

Visti:

- L'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (principio di risultato);
- L'art. 2 del D.Lgs. 36/2023 (principio della fiducia);
- L'art. 3 del D.Lgs. 36/2023 (principio di accesso al mercato);
- L'art. 5 del D.Lgs. 36/2023 (principi di buona fede e di tutela dell'affidamento);
- L'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (principio di auto-organizzazione amministrativa);
- L'art. 8 del D.Lgs. 36/2023 (principio di autonomia contrattuale);

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI PASSIRANA - Affidamento diretto su piattaforma telematica Sintel di ARIA – **CIG BB4EAB4BC7**;
 - Importo del contratto a seguito di aggiudicazione: **€ 20.000,00=** oltre IVA di legge;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento

- UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- o Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Rilevato, preliminarmente, che le prestazioni di cui trattasi non presentano un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, considerato il modesto valore dell'affidamento, ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Appurato:

- o che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - o l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
 - o ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - o ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - o che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- o il contratto collettivo applicato dall'affidatario - in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto - risulta essere adeguato;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che per l'affidamento di che trattasi questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

Precisato che:

- o in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- o con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che in data 14.04.2026 (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato il 15.04.2026, alle ore 12,00), tramite piattaforma telematica Sintel di ARIA, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico:

- 1) SERCOM LIFT SERVICE srl, con sede legale in Milano (MI), via Rugabella n. 1 – 20122;

Vista l'offerta ricevuta dal seguente operatore economico:

Ditta SERCOM LIFT SERVICE srl, con sede legale in Milano (MI), via Rugabella n. 1, che ha offerto

un importo di €.20.000,00, oltre Iva;

Visto il report della procedura n. ID 217760804 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

Verificato che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che lo Sportello Unico Previdenziale ha emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) a carico dell'impresa Sercom Lift Service s.r.l. valido sino al 21.06.2026;

Appurato che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario risulta congruo;

Vista la dichiarazione del RUP in data 21/04/2026 in merito alla congruità dell'offerta (**AII. B**);

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare alla ditta SERCOM LIFT SERVICE srl, con sede legale in Milano (MI), via Rugabella n. 1 – 20122 la FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI PASSIRANA - Affidamento diretto su piattaforma telematica Sintel di ARIA – **CIG BB4EAB4BC7**, per l'importo contrattuale di €.20.000,00, oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 21.016,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell'11 marzo 2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs.n.118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17 marzo 2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 09 aprile 2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

Dato atto che per la presente prestazione è stato acquisito il numero di **CIG BB4EAB4BC7**;

Di dare atto che la spesa complessiva di €.21.016,00 trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2026-2028, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2026 imputandola come segue:

- **Esercizio 2026** per complessivi € 19.552,00 alla Missione n. 01 Programma n. 05, Titolo n. 2, Macroaggregato n.202, cap. 24330;
- **Esercizio 2026** per complessivi € 366,00 alla Missione n.01, Programma 05, titolo 1, macroaggregato n.103, cap.3720;
- **Esercizio 2027** per complessivi € 732,00 alla Missione n.01, Programma 05, titolo 1, macroaggregato n.103, cap.3720;
- **Esercizio 2028** per complessivi € 366,00 alla Missione n.01, Programma 05, titolo 1, macroaggregato n.103, cap.3720;

Preso atto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal

01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto Sindacale n 113 del 30.12.2024 di attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area 3 "Lavori pubblici" alla Dott.ssa Menotti Annapaola;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di Approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, gli atti d'appalto relativi alla FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI PASSIRANA, costituiti da Foglio Patti e condizioni (All. A), che prevedono un importo per ventiquattro mesi di durata dell'appalto, di € 20.000,00, oltre IVA di legge per un importo complessivo dell'intervento di € 21.016,00, come risultante dal seguente quadro economico:

Quota Fornitura e posa servoscala ed esecuzione del servizio (di cui o.s.€1.000,00)	18.800,00
IVA al 4%	752,00
Totale fornitura IVA inclusa	19.552,00
Servizio di manutenzione ordinaria di 24 mesi	1.200,00
IVA al 22%	264,00
Totale Servizio di manutenzione ordinaria di 24 mesi	1.464,00
Totale complessivo intervento (IVA inclusa)	21.016,00

2. Di aggiudicare – per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate - l'appalto del FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI PASSIRANA - Affidamento diretto su piattaforma telematica Sintel di ARIA - **CIG BB4EAB4BC7** alla ditta SERCOM LIFT SERVICE srl, con sede legale in Milano (MI), via Rugabella n. 1 – 20122, per l'importo contrattuale di €20.000,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di **€21.016,00**, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

3. Di impegnare nel Bilancio di previsione 2026-2028, la spesa complessiva di **€ 21.016,00** secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2026 imputandola come segue:

- Esercizio 2026 per €19.552,00 alla Missione n. 01 Programma n. 05, Titolo n. 2, Macroaggregato n.202, cap. 24330;
- Esercizio 2026 per complessivi € 366,00 alla Missione n.01, Programma 05, titolo 1, macroaggregato n.103, cap.3720;
- Esercizio 2027 per complessivi € 732,00 alla Missione n.01, Programma 05, titolo 1, macroaggregato n.103, cap.3720;
- Esercizio 2028 per complessivi € 366,00 alla Missione n.01, Programma 05, titolo 1, macroaggregato n.103, cap.3720;

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2026 per € 19.918,00, nell'esercizio 2027 per € 732,00 e nell'esercizio 2028 per € 366,00;

4. Di dare atto che per la presente prestazione è stato acquisito il **CIG BB4EAB4BC7**;

5. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

6. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

7. Di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del DI n. 52/12, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dell'art. 1 del DI. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

9. Di dare atto che, come previsto dalla lettera d'Invito, il servizio avrà una durata di 45 giorni (quarantacinque) per l'installazione del servoscala, decorrenti dalla data del verbale di consegna e di 24 mesi per il servizio di manutenzione ordinaria;

10. Di dare atto che la ditta dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni che funge da contratto, la copia della propria polizza assicurativa RC per la copertura di eventuali danni a persone o cose con massimale non inferiore a 500.000,00= (cinquecentomila/00);

11. Di liquidare le prestazioni oggetto del presente affidamento, secondo le modalità indicate nell'art. 21 del Foglio patti e condizioni (All.A);

12. Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile del Servizio, con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

13. Di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

La stazione appaltante procederà alle verifiche delle dichiarazioni, secondo le modalità di controllo a campione individuate dall'Amministrazione.

In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

14. Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;

15. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Daniele Forcillo;

16. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60

giorni da quello di pubblicazione all'albo online.
Rho, 03-06-2026

Sottoscritta da
ANNAPAOLA MENOTTI

Documento firmato digitalmente



Determinazione Dirigenziale n. 523 del 03-06-2026

OGGETTO: FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI PASSIRANA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO LUGLIO 2026 - GIUGNO 2028 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - SERCOM LIFT SERVICE SRL - CIG BB4EAB4BC7

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere **Favorevole**.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
24330.0 RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI U.2.02.01.04.002 - Impianti	2026 . 39003210 . .	19.552,00 0,00 0,00	BB4EAB4BC7 -
3720.0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2026 . 39003211 2027 . 39000236 2028 . 39000131	366,00 732,00 366,00	BB4EAB4BC7 -

Eventuali note:

Rho, li 03-06-2026

Il responsabile
DELL'ACQUA VITTORIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI PASSIRANA

Il Responsabile di Progetto Ing. Daniele Forcillo

L'impresa:

Data:

ART. 01 - Definizioni

Per "affidatario" si intende il soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del proprio titolare o legale rappresentante o capo mandatario.

2. Per "Comune" si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Responsabile dell'Area 3 Lavori Pubblici o da altro personale delegato.
3. Per "servizi o forniture" si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e quant'altro necessario e strumentale allo svolgimento delle forniture affidate dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Progetto (qui definito anche semplicemente RUP) o persona da lui preposta a seguire il presente appalto.

ART. 02 - Oggetto del servizio e disposizioni di sicurezza

• Oggetto del servizio

La finalità del servizio è quella di rimuovere l'attuale impianto costituito da due servoscala, con smaltimento presso le pubbliche discariche, e la loro sostituzione mediante un unico servoscala che serva una rampa di scala in salita e due rampe di scale in discesa.


L'impianto ha le seguenti caratteristiche:

- Pedana automatica con portata 225 kg, realizzata a norma di legge
- Versione modello per esterni
- Telo protettivo
- Combinatore telefonico e Kit GSM
- Fermata intermedia e trasmettitore con radiocomando
- Partenza dal piano terra di accesso all'edificio
- Guida per esterni diagonali con tratti in piano curve a 90°

Il servizio comprende:

- Fornitura di tutti i materiali necessari, trasporto, movimentazione, assistenze varie
- Collegamento elettrico alla linea esistente
- Carpenteria necessaria per la corretta installazione
- Smaltimento impianto vecchio da sostituire e di tutti gli imballaggi
- Avviamento, collaudo, istruzioni all'uso Garanzia 24 mesi
- Manutenzione ordinaria, verifiche, ed eventuali interventi in garanzia per 24 mesi

Prospetto



Art. 3 - Dati dell'affidatario e ammontare dell'Affidamento (DA COMPILARE A PENA DI ESCLUSIONE)

L'azienda affidataria è _____ P. IVA _____, ha presentato un'offerta pari a:

-per l'esecuzione del servizio € _____ + 4% IVA (compilare a pena di esclusione);

-per oneri per la sicurezza € _____ + 4% IVA (compilare a pena di esclusione);

-per la manutenzione di 24 mesi € _____ + 22% IVA (compilare a pena di esclusione)

DICHIARA ALTRESI':

- che il costo della manodopera è pari a € _____ + 4% IVA (compilare a pena di esclusione);

- che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'espletamento del servizio/fornitura di che trattasi, ammontano a € _____ + 4% IVA (compilare a pena di esclusione);

- il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti: _____ (compilare a pena di esclusione).

ART. 04 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo".

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la forma del contratto è mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Nello specifico si dà atto che il Foglio Patti e Condizioni ha valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di esecutività della determinazione di approvazione dello stesso con contestuale impegno di spesa; l'atto va trasmesso alla Ditta a mezzo PEC.

ART. 05 - Tempo utile per l'ultimazione del servizio di manutenzione

Il presente appalto avrà la durata di quarantacinque giorni (45 giorni dalla data di consegna dello stesso) a partire dalla data di affidamento dell'appalto in oggetto.

Art.06 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente progetto:

- a) il presente Foglio Patti e Condizioni;
- b) le polizze di garanzia;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 36/2023;
- b) il decreto legislativo 81/08 e s.m.i.

Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.

ART. 07 - Cauzione provvisoria, definitiva e garanzie

L'operatore economico invitato a presentare offerta è esonerato dalla presentazione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Stante la tipologia di prestazione non è richiesta la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ed il fornitore ne terrà conto nella formulazione dell'offerta.

L'appaltatore dovrà consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, copia della propria polizza assicurativa che copre eventuali danneggiamenti totali o parziale di beni, verificatisi nel corso

dell'esecuzione del contratto e che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del contratto.

Art. 8 - Obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario è sempre obbligato a:

- a) assicurare tutti i prestatori d'opera, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;
- b) adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza.
- c) segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso delle attività di che trattasi;
- d) rispettare la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché la normativa in materia contributiva e retributiva nonché il rispetto del Codice dei Contratti e del C.C. per quanto applicabile.

La Ditta appaltatrice è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione dell'incarico assunto, il quale, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potrà subire interruzioni.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché la modifica del nominativo del Rappresentante legale.

Sarà obbligo dell'Impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di Soggetti Terzi. Rimane stabilito che l'Appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il Comune.

Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario al servizio in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei propri mezzi, necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al contratto stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08, ecc).

Art. 9 Rispondenza ai criteri ambientali (Omissis)

Art. 10 Direttore dell'esecuzione del contratto (Omissis)

Art. 11 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Progetto o il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore (opzionale. Anche le clausole seguenti sono pertanto opzionali).

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile di Progetto o, qualora nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile di Progetto o, qualora nominato, il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 13 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Responsabile del Progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 14 Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di Sospensione ed il verbale di ripresa

Il Responsabile di Progetto o, qualora nominato, il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 16 Contestazioni/Riserve, gestione delle riserve e accordo bonario

Contestazioni

Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

Contraddittorio

Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dall'Amministrazione è vincolante per l'Appaltatore.

In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.

L'Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

Accordo bonario

Ai sensi dell'art 210 del D.lgs.vo 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di contestazioni, l'importo economico dei servizi/forniture comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo del Codice.

Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori servizi/forniture per i quali sia necessaria una

variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il DEC dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle contestazioni ricevute, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art 210 del Codice, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15(quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il Responsabile di Progetto non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal Responsabile di Progetto, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, entro 90(novanta) giorni dalla comunicazione di cui all'art 210 comma 3 del Codice.

La proposta è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

Art. 17 Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione della fornitura/del servizio sono previste le penali:

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla Ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la Ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura/il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

(L'art. 126, co. 1, del Codice dei Contratti dispone come segue: "(...) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale").

Art. 18 L'attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante, a seguito dell'ultimazione delle prestazioni, la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto (l'attestazione di regolare esecuzione è più snella e può essere utilizzata negli appalti sotto soglia al posto della verifica di conformità).

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, se nominato, è trasmesso al Responsabile di Progetto che ne prende atto e ne conferma la completezza.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 60 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del responsabile del progetto;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 19 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio Patti e Condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 20 Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

ART. 21 - Modalità pagamenti

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura/servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 22 Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto (Omissis)

Art. 23 Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti (Omissis)

Art. 24 Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 25 Svincolo della garanzia definitiva (omissis)

Art. 26 Proroga contrattuale (omissis)

Art. 27 Clausola sociale (Omissis)

Art. 28 Cessione del contratto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 29 Subappalto e avalimento (Omissis)

Art. 30 Nuove convenzioni Consip (Omissis)

Art. 31 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Milano

ART. 32 Clausole anticorruzione e doveri comportamentali

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Rho, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 11/03/2014, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

Art. 33 - Whistleblowing

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D.Lgs.165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle Linee Guida Anac, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente Anac del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Rho, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici: <https://comunedirho.whistleblowing.it/>. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di "Amministrazione Trasparente," sezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione", sottosezione "Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti". L'appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 34 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Rho, titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all'esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Per l'esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta: rpd.privacy@comune.rho.mi.it.

Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.rho.mi.it

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Rho ed è raggiungibile ai seguenti contatti:

- email istituzionale: rpd.privacy@comune.rho.mi.it
- recapito postale: Piazza Visconti 23 - 20017 Rho (MI)

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Ir. Daniele Forcillo.

Art. 35 - Disposizioni transitorie

Il presente Foglio Patti e Condizioni è senz'altro impegnativo per l'affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

Si dà atto che il Responsabile del Progetto per conto dell'Amministrazione è l'Ing. Daniele Forcillo con compito di coordinamento tra i vari settori al quale l'Impresa farà riferimento per indirizzo e benessere circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE
firmato digitalmente

CLAUSOLE EX Art. 1.341 Codice Civile
Si intendono esplicitamente rilevate ed approvate le seguenti clausole particolarmente impegnative per l'offerente (c.d. clausole vessatorie): Artt. 7-8-17-21

PER ACCETTAZIONE
L'impresa
firmato digitalmente

IL DIRETTORE AREA 3
Ing. Annapaola Menotti

Rho, lì (data e firma digitale)



AREA 3 LAVORI PUBBLICI
Edilizia pubblica e sicurezza sul lavoro

Daniele Forcillo
Responsabile

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI UN NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO IL CIMITERO DI PASSIRANA - CIG BB4EAB4BC7

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Richiamata l'offerta per il servizio in oggetto, con la presente il sottoscritto Responsabile del Progetto, Ing. Daniele Forcillo, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, considerando casi analoghi

ATTESTA

La congruità dell'offerta pervenuta da parte della Ditta Sercom Lift Service s.r.l..

Pertanto, si ritiene congruo l'importo offerto di €. 20.000,00 oltre iva 22%.

Rho, 20/04/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Daniele Forcillo



Aggiudicataria:

SERCOM LIFT SERVICE srl

C.F.- P.IVA: 08449520967

Via Rugabella n.1

20122 Milano (MI)

Mail: info@sercomlift.it

Pec: sercom.lift.service.srl@pec.it

Tel: +39 0256567416